

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'Ente ha provveduto al riattamento di un immobile ad uso abitativo, di proprietà comunale, situato in vicinanza del perimetro del "Bocciodromo Comunale" e precisamente ubicato in via Quarto;

- che tale alloggio, facente parte del patrimonio comunale disponibile, può essere pertanto destinato alla locazione, e che allo scopo, verificate le opportune finalità come più avanti precisato, si ritiene di provvedere con le modalità di cui all'accordo territoriale, (in attuazione della L. 9/12/1998, n 431, e del decreto 30/12/2002 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto col Ministro dell'Economia e Finanze), accordo assunto al protocollo dell'Ente in data 24/05/2005, sub n 5966, e sottoscritto dalle parti aventi titolo;

Visto l'"allegato C" all'accordo suddetto, che definisce gli elementi da valutare per determinare l'appartenenza dell'alloggio in epigrafe alla fascia di oscillazione minima o massima, per la singola "Zona omogenea", al fine della determinazione del canone di locazione;

Ritenuta l'opportunità e la necessità, in coerenza con le finalità sociali perseguite dall'Ente e le forme di integrazione delle attività assistenziali, di destinare tale alloggio alla locazione transitoria a favore di soggetti colpiti da sfratto esecutivo e/o non altrimenti accettati dal mercato della locazione, nelle more delle procedure dell'assegnazione a tali soggetti degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica tramite le graduatorie "ad hoc";

Precisato che tale locazione, pertanto, rappresenta una forma di svolgimento di attività assistenziali essenziali e del tutto transitorie;

- che, dopo valutazione dei casi conosciuti dall'Amministrazione Comunale, si è già individuato, come primo caso meritevole della sistemazione abitativa transitoria, in presenza di sfratto esecutivo, il nucleo familiare della Sig.ra Canini Anna, nata a Milano, il 05/10/1936;

- che alla stessa, infatti, è stata intimata per la procedura di sfratto;

Vista la sentenza n. 9800 del 9/05/2006 con la quale il Tribunale di Rimini ha ordinato alla medesima la restituzione dell'immobile attualmente occupato in via Renzi, 11;

Visto il Verbale di rilascio immobile emesso dal Tribunale di Rimini - Ufficio Unico Ufficiali Giudiziari del 25/10/2006;

Visto L'Indicatore della Situazione Economica, dal quale si evince uno stato economico precario, che non le consente, di fatto, di onorare un contratto di locazione per un immobile reperito nel mercato libero;

Vista la richiesta di alloggio E.R.P., prot. 1497/2006, dalla quale si ribadisce lo stato di debolezza sociale e solitudine;

Visto il contratto di locazione allegato alla presente per regolare i rapporti tra il Comune e il citato soggetto, formato come allo schema tipo allegato all'accordo territoriale in epigrafe;

- che, in dettaglio, è stato determinato anche il canone di locazione secondo le previsioni stabilite;

A voti unanimi e palesi

## D E L I B E R A

1) di dare in locazione, come al contratto allegato alla presente come allegato A), l'immobile meglio ubicato in premessa alla Sig.ra Canini Anna, nata a Milano il 05/10/1936, nucleo familiare composto dalla medesima, per il periodo di mesi 18, dal 01/03/2007 al 31/08/2008, ex art. 5, comma 1, Legge n 431/1998 e art.

2 DM 5/3/1999;

2) di incaricare alla stipulazione il dirigente del Settore Patrimonio dott. ssa Claudia Rufer.

---

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL.  
di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

**D E L I B E R A**

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

---

---

DEL34037/ASD-DEL Delibera G.C. n. 35 del 28.02.2007 pag.

---